

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
TRABUCCHI e BIAGIONI: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle province. (2677) . . .	
PRESIDENTE	1595
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
RAPELLI: Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali. (1327)	1595
PRESIDENTE	1595, 1598, 1600, 1601, 1602
GITTI, <i>Relatore</i>	1596, 1601
DI MAURO	1598
RUBINACCI	1598, 1599
DE MARZI FERNANDO	1598
ZACCAGNINI	1598, 1600
BETTOLI	1598
ROBERTI	1599, 1601, 1602
PENAZZATO	1600
CALVI	1600
NOCE TERESA.	1600
LIZZADRI	1600
RAPELLI	1600
SABATINI	1601
PESSI	1601
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1601

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Trabucchi e Biagioni: Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle province. (2677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Trabucchi e Biagioni: « Disciplina delle prestazioni del personale sanitario dipendente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dai comuni e dalle province ».

Poiché la IV Commissione Finanze e tesoro ha chiesto di esprimere il proprio parere su tale proposta di legge, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rapelli: Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali. (1327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rapelli: « Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali ».

Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel nuovo testo proposto dal relatore.

Il relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. In considerazione del parere negativo espresso dalla IV Commissione finanze e tesoro al testo originario della proposta di legge n. 1327 — al fine di ovviare agli inconvenienti che determinarono detto parere — ho predisposto il nuovo testo sottoposto oggi all'esame della Commissione.

Il provvedimento è inteso a rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che, per la funzione avuta e per il mandato disimpegnato, sono oggi riconosciuti da tutte le correnti politiche come meritevoli di particolare considerazione.

Le modifiche da me apportate al testo originario vengono a sostituire la creazione di un Fondo speciale auspicato appunto dal testo predetto, con il riscatto previdenziale, stabilito in forma particolare ed in via del tutto eccezionale, dei periodi di servizio prestati da detti lavoratori anteriormente al 1° maggio 1939, alle dipendenze delle organizzazioni sindacali, dell'ente della cooperazione e di tutti gli altri enti che furono disciolti in applicazione del decreto-legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

Per il periodo successivo, gli ex dipendenti in questione hanno beneficiato del riscatto previdenziale concesso dalla legge 28 luglio 1950, n. 633, a tutti gli impiegati che, godendo dal 1° maggio 1939 di uno stipendio superiore alle lire 1.500 mensili, erano esonerati dall'obbligo della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

Se la proposta di legge n. 1327 era incorsa in un errore di impostazione tecnico-finanziaria, ciò non giustifica che non si debba procedere al suo esame ed alla modifica dei suoi errori, riproponendo il problema in termini concreti ed in oneri sopportabili, sia nei confronti degli Uffici stralcio delle disciolte confederazioni ed enti, sia nei confronti dello Stato, ove dovesse rendersi necessario un suo modesto concorso integrativo.

Passo ora a fare una breve illustrazione degli articoli del nuovo testo da me predisposto.

L'articolo 1 circoscrive la sfera di applicazione della proposta di legge di riscatto speciale, agli ex dipendenti che si trovavano in servizio al 1° maggio 1939, per l'anzianità di servizio maturata a tale data, ivi compresi i periodi riferentisi ai rapporti di lavoro anteriori al riconoscimento giuridico delle predette organizzazioni ed enti, nonché i periodi passati al servizio di organizzazioni ed enti che furono assorbiti da quelli sciolti in ap-

plicazione del decreto-legge luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

La sfera di applicazione del provvedimento si estende altresì anche agli ex dipendenti che risolsero il loro rapporto di impiego anteriormente alla data del 1° maggio 1939, purché abbiano una anzianità di servizio di almeno 10 anni, maturati posteriormente al 3 aprile 1926 (data del riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, di cui trattasi). Ciò naturalmente, allo scopo di comprendere tutti coloro che, per il servizio prestato presso le suddette organizzazioni sindacali ed enti, vengano a maturare, con il riscatto in questione il diritto alla pensione e si trovino in condizioni del tutto simili e raffrontabili a quelle di coloro che erano alle dipendenze delle stesse organizzazioni e degli stessi enti, il 1° maggio 1939.

L'articolo 2 elenca l'ammontare dei contributi mensili base, valevoli per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ammontare che si riferisce all'importo della retribuzione mensile lorda percepita da ciascun ex dipendente alla data del 1° aprile 1943 o alla data della risoluzione anticipata del suo rapporto di dipendenza con le ex organizzazioni sindacali, considerando, in questo caso, teoricamente postergata la sua risoluzione del rapporto. Ciò allo scopo di applicare un criterio di uguaglianza per tutti coloro che hanno diritto al riscatto a norma del secondo comma dell'articolo 1.

Agli stessi fini equitativi, per coloro che sono stati assicurati in tutto o in parte, per i periodi di servizio prestati presso le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 1, con contributi inferiori a quelli stabiliti dalla proposta in esame, viene stabilito l'obbligo della integrazione sino al raggiungimento dei valori dei contributi base, utili a pensione, riportati nella tabella contenuta nell'articolo 2 di cui sto parlando.

L'articolo 3 è abbastanza chiaro e non richiede alcuna illustrazione, dato che rientra nelle norme di legge vigenti sulla assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'articolo 4 concerne l'onere finanziario.

Premesso che la sfera di applicazione del provvedimento, così come è circoscritta dall'articolo 1, viene ad interessare al massimo circa 14.000 ex dipendenti, l'onere del pagamento dei contributi base, fissato dall'articolo 2 viene ad ammontare a circa 600 milioni, sempre che l'I.N.P.S. non richieda dei contributi integrativi, i quali, del resto, per

i periodi soggetti al riscatto non erano ancora stati fissati.

Gli eventuali contributi integrativi potranno comunque essere regolati di concerto tra l'I.N.P.S. ed i Ministeri competenti, nella misura indispensabile per far fronte alla liquidazione delle pensioni, man mano che esse matureranno, e limitatamente agli aventi diritto, sia alle pensioni dirette che a quelle reversibili, così da gravare sul Fondo adeguamento pensioni in misura normale e senza alcun depauperamento del Fondo stesso. Trattandosi di contributi « eventuali » il cui onere potrà essere accertato di concerto tra le predette parti, non si può stabilirne *a priori* il peso, si può solo pensare che esso, opportunamente quotizzato in un piano ventennale, possa essere sopportato interamente, e per la massima parte, dagli Uffici stralcio, senza alcuna alienazione dei patrimoni che essi amministrano.

Per gli articoli 5, 6 e 7 non ritengo di dover fare alcuna illustrazione dato che rientrano nella normalità dei vari congegni assicurativi pensionari esistenti.

Per quanto riguarda invece l'articolo 8, relativo al computo degli anni di contribuzione precedenti alla data di presentazione della domanda di pensione da parte dell'ex dipendente interessato, si fa presente che detto computo è necessario per rendere operante la proposta di legge nei confronti di coloro che dalla data dell'ultimo anno di contribuzione a quella di entrata in vigore della legge, si siano trovati nella impossibilità di poter essere assicurati a norma delle leggi vigenti.

L'articolo 9 non ha bisogno di molti chiarimenti. Alcuni ex confederali non hanno potuto riscattare il periodo 1939-54 per le loro condizioni economiche del momento, alcuni altri per non essere venuti a conoscenza della legge che dava loro la possibilità del riscatto. È pertanto bene dare ad essi l'opportunità di provvedere in merito, entro i termini stabiliti appunto dall'articolo 9.

L'articolo 10 infine, non ha bisogno di illustrazione in quanto rientra nella normale prassi prevista nelle leggi della Repubblica italiana.

Ora, prima di concludere, desidero dare alcune più precise e dettagliate delucidazioni circa gli oneri che deriveranno agli Uffici stralcio, in seguito all'approvazione della proposta di legge, nel testo da me illustrato. Ho già detto che il numero dei dipendenti delle disciolte confederazioni, rientranti nella sfera di applicazione della proposta di legge in que-

stione, non supera quello di 14.000, motivo per cui l'onere del pagamento dei contributi base fissati nella tabella inserita nell'articolo 2 della proposta di legge stessa, viene ad ammontare a circa 600 milioni. Infatti, tenendo conto che circa 7.000 di detti ex dipendenti erano regolarmente assicurati all'I.N.P.S. per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'onere si riduce all'integrazione dei contributi base versati a suo tempo dalle disciolte confederazioni o dagli ex enti.

Considerando ora che, ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 633, tutti i lavoratori, che per il fatto di avere una retribuzione mensile superiore alle 800 lire, non godevano dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, hanno potuto riscattare a loro carico, dal 1° maggio 1939 al 31 dicembre 1950, i periodi di occupazione non coperti da assicurazione, versando soltanto l'importo delle marchette relative, potendo così riscattare un massimo di undici anni; e tenendo presente che gli ex confederali, valendosi della stessa legge 28 luglio 1950, n. 633, hanno potuto riscattare, nella quasi totalità, soltanto il periodo della loro occupazione presso le disciolte organizzazioni sindacali, e cioè il periodo che mediamente risulta dal 1° maggio 1939 al 1944, per cui consegue che il loro riscatto è stato solo di cinque anni e, quindi, nettamente inferiore al periodo massimo riscattato dagli altri lavoratori (11 anni); è da rilevare che la concessione del riscatto agli ex confederali anche per il periodo di occupazione nelle disciolte confederazioni, antecedentemente al 1939, mediante il solo versamento dell'importo dei contributi base, rappresenta un vero atto di giustizia, perché perequa il loro trattamento assicurativo a quello che la legge 28 luglio 1950, n. 633, diede di fatto a tutti gli altri lavoratori interessati.

Per quanto considerato, si ritiene fuori di luogo una richiesta di contributi integrativi da parte dell'I.N.P.S. anche in considerazione del fatto che gli ex confederali hanno subito il danno della rescissione anticipata del loro rapporto di lavoro ed hanno dovuto affrontare periodi alquanto lunghi di disoccupazione e di miseria, senza alcuna copertura assicurativa né obbligatoria, né facoltativa.

Comunque, qualora si voglia decidere un versamento di contributi integrativi al Fondo adeguamento pensioni, questo non potrà, né dovrà essere superiore alla percentuale che dal 1° gennaio 1958 verrà versata al Fondo predetto da tutti gli altri interessati per la sola assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e cioè: l'11,40 per cento, di cui il 7,60

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

per cento a carico dei datori di lavoro e il 3,80 per cento a carico dei lavoratori. Naturalmente detta percentuale sarà calcolata per gli ex confederali, sugli stipendi mensili medi per ciascuna delle classi previste dalla tabella di cui all'articolo 2:

lire 800 per la classe contributiva più bassa;

lire 1.200 per la classe contributiva media;

lire 1.800 per la classe contributiva massima.

Calcolando pertanto, per eccesso, una anzianità media di dieci anni e considerando, ancora per eccesso, che tutti gli ex confederali debbano pagare per intero la contribuzione predetta, mentre invece circa 7000 di essi con stipendio di fatto inferiore alle lire 8000, hanno già avuto da tempo la normale copertura assicurativa di legge per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in base allo stipendio medio della classe più elevata (lire 1.800) deriva un onere di lire 26.676 per ciascun dipendente, onere che, moltiplicato per 14 000 (numero complessivo degli ex confederali) dà un ammontare di lire 363.464.000.

Se poi si calcola la contribuzione nel suo complesso, ammesso che venga determinata la corresponsione del contributo integrativo al Fondo adeguamento pensioni, l'onere a carico degli Uffici stralcio può assommare, per eccesso, a lire 963.464.000; onere perfettamente sopportabile per essi e che non determinerà, se opportunamente rateizzato, alcuna alienazione di beni immobili, né richieste di concorsi da parte dello Stato.

Sono sicuro che la Commissione non avrà alcuna difficoltà ad approvare la proposta di legge in esame rendendo così giustizia a coloro che, da più di un decennio, attendono il riconoscimento dei loro diritti e del loro futuro lavoro, svolto, nell'interesse di tutte le classi lavoratrici e produttive, per il benessere del nostro Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO. Mi pare che sia necessario rinviare il testo emendato alla Commissione finanze e tesoro, affinché esprima il parere sull'onere da porre a carico dello Stato.

RUBINACCI. Il problema, se mai, sorgerà in seguito. In linea preventiva non abbiamo bisogno di indicare la copertura.

DE MARZI FERNANDO. Si tratta di una questione di consuntivo che non ha niente a che vedere con la copertura specifica.

ZACCAGNINI. A me pare che ci sia bisogno ancora di qualche chiarificazione. È stata fatta una cifra riguardante il numero degli interessati; ebbene, attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si potrebbe vedere se essa è esatta, o per lo meno, se è il più possibile vicina alla realtà. Noi dobbiamo sapere con esattezza l'onere di cui andremo a caricare lo Stato se dovranno essere versati i contributi integrativi al Fondo adeguamento pensioni.

Personalmente, sono molto favorevole ad andare incontro alla categoria di lavoratori interessata; vorrei, però, muovermi su terreno certo, mentre, dalla relazione ascoltata, non mi pare che sia così. Secondo me, per poter decidere, dovremmo sapere prima di tutto quanti sono, effettivamente, gli interessati, e poi, in riferimento a questo dato di fatto, se si vengono a determinare oneri più o meno pesanti, il carico degli stessi, e la maniera di provvedere in merito alla loro copertura.

In via pregiudiziale, pertanto, non sarei d'accordo con l'onorevole Di Mauro per il rinvio alla Commissione finanze e tesoro del testo del provvedimento sottoposto al nostro esame.

BETTOLI. Il problema davanti al quale ci troviamo è davvero un po' diverso dall'ordinario. Si tratta di estendere ad una categoria di lavoratori determinati benefici, ed i calcoli che sono stati fatti in merito agli oneri da sostenere appaiono tanto minimizzati da sembrare addirittura assurdi. Sembra, quasi, che si voglia prendere in giro il Parlamento. Per giunta, è da rilevare che si tratta di regolarizzare al massimo limite la posizione previdenziale di gente composta di ex consiglieri nazionali fascisti, ministri fascisti, sottosegretari di Stato fascisti, di gente che, magari, ha curato perfino il reclutamento di operai italiani per mandarli a lavorare in Germania ove hanno fatto la fine che tutti ben sanno. E non si tratterà neppure di soli 14 o 15 mila individui, bensì di 20 o 25 mila, per cui non si tratterà più, di qualche centinaio di milioni di lire per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, ma occorreranno diversi miliardi.

Nel caso specifico, inoltre, si darebbe a questa gente, come valore retroattivo di decine di anni, molto più di quanto non disponga la legge generale sulla previdenza sociale. Noi, pertanto, abbiamo l'impressione che il provvedimento in esame sia inteso, in effetti, ad ottenere dal Parlamento il benessere per la eliminazione di tutti gli ex beni delle confederazioni fasciste. In proposito, ab-

biamo, infatti, già sentito parlare di vendita della U.E.S.I.S.A. alla Confindustria, come pure abbiamo sentito circolare delle voci di una generale eliminazione dei patrimoni delle ex confederazioni, in favore degli ex funzionari confederali.

Per noi, dunque, l'esatta conoscenza del carico finanziario che l'approvazione della legge comporterebbe, ha valore pregiudiziale.

ROBERTI. Vorrei far presente alla Commissione che la proposta di legge in esame è stata già notevolmente trasformata da quello che era il suo testo di origine, e che può essere suscettibile, anche nel testo predisposto dal relatore, di altre modifiche. Queste potrebbero riguardare l'ampiezza, il campo di applicazione ed i destinatari degli oneri; pertanto, poiché la Commissione si trova suffragata dal parere della Commissione finanze e tesoro per quanto riguarda l'impostazione generale del provvedimento, penso che abbia il dovere, per correttezza, di attenersi ad esso. Solo, se mai, per eventuali, determinate richieste che possono venir fuori dall'esame degli articoli, il provvedimento potrà essere rinviato, per un nuovo parere, alla Commissione finanze e tesoro.

In merito alle notizie desiderate dall'onorevole Zaccagnini sul numero preciso della categoria interessata, penso che si potrà provvedere al momento dell'esame delle singole norme, e sempre che se ne presenti la necessità. Debbo comunque far presente che in questa materia si può procedere fino ad un certo punto sul filo di posizioni precise. Del resto, in parecchie, analoghe, precedenti circostanze noi abbiamo operato basandoci su calcoli induttivi di rilevazione statistica, sempre forniti dalle associazioni, o dai comitati degli interessati. Per non parlare poi dell'approssimazione con la quale abbiamo proceduto in occasione della elaborazione della legge per la pensione ai coltivatori diretti, basata completamente su dati presuntivi.

Orbene, dati approssimativi e presuntivi formano la caratteristica della formulazione del progetto di legge in esame ed io penso che da un punto di vista generale non ci siano obiezioni da muovere, a meno che non si voglia respingere il progetto stesso.

Scendendo poi sul piano pratico, debbo dire all'onorevole Bettoli che la sua preoccupazione circa i beni delle ex confederazioni avrebbe ragione di sussistere proprio se non venisse varato il provvedimento che ci interessa. Molti sono infatti, in merito, gli appetiti degli organi governativi e non governativi.

Respingo, inoltre, nel modo più formale, le considerazioni di ordine politico dallo stesso onorevole Bettoli fatte, e propongo formalmente alla Commissione, sulla scorta del parere favorevole già espresso dalla Commissione finanze e tesoro, di passare all'esame degli articoli, nel corso del quale lo stesso relatore potrà presentare eventuali emendamenti intesi a tranquillizzare gran parte delle preoccupazioni che sono state manifestate.

RUBINACCI. Mi sia consentito di richiamare qualche circostanza atta a sdrammatizzare la questione, riportandola su di un piano normale ove sia possibile trovare la concordanza generale. Anzitutto dobbiamo tenere presente la politica da noi costantemente seguita, intesa a garantire la pensione alla generalità dei lavoratori subordinati, considerazione, questa, che giustifica il carattere retroattivo del provvedimento in esame, interessante migliaia e migliaia di modesti impiegati che hanno esplicato funzioni ordinarie nelle disciolte confederazione fasciste, senza poter accedere al sistema della previdenza sociale per il carattere di ente conferito dal fascismo alle organizzazioni sindacali. In secondo luogo, dobbiamo considerare che cosa avvenne di questa gente all'atto dello scioglimento di dette organizzazioni e della conseguente loro liquidazione. La liquidazione, spettante ad ognuno di essi a conclusione del rapporto di lavoro, fu pagata in moneta svalutata, con poche migliaia di lire, mentre le proprietà immobiliari, in cui si erano trasformati i contributi versati dagli interessati, venivano mano mano aumentando di valore. Penso che non possiamo ignorare, volutamente, tutto questo.

Sono d'accordo senz'altro con l'onorevole Zaccagnini sulla prudenza con la quale dobbiamo procedere dal punto di vista degli oneri: desidero tuttavia rilevare che, in occasioni di altri provvedimenti, quale, ad esempio, quello inerente il cosiddetto riscatto per gli impiegati, noi ci siamo eccessivamente preoccupati di appurare con precisione il numero degli interessati e di accertare con matematica sicurezza quale sarebbe stato l'ammontare della pensione, ecc., poiché ritenevamo giusto che essi fossero sistemati dal punto di vista previdenziale. Anche pochi giorni fa, quando ebbi l'onore di svolgere in questa sede la relazione sul provvedimento di legge riguardante l'estensione dell'assicurazione di malattia per le malattie professionali nel settore dell'agricoltura, ho dovuto chiaramente confessare, e l'ho anche scritto, la mia assoluta

incapacità di fare alcun preventivo di cifre, per cui la trattazione di tale argomento fu rimandata ad un secondo tempo. Orbene, un procedimento del genere deve valere anche in questo caso. Ritengo, quindi, che le preoccupazioni manifestate non abbiano, almeno per adesso, alcun fondamento.

PRESIDENTE. Vorrei precisare quale dovrebbe essere la posizione della Commissione di fronte alla proposta dell'onorevole Di Mauro di rinviare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro. Poiché detta Commissione ha già espresso il suo parere sul testo in esame, a me sembra opportuno che si svolga la discussione generale salvo chiedere un nuovo parere su eventuali emendamenti comportanti nuovi oneri a carico dello Stato.

PENAZZATO. Sono d'accordo sulla opportunità dei provvedimenti a favore degli dipendenti dalle disciolte confederazioni sindacali. Nella ipotesi che, esaminando i diversi articoli, possa sorgere qualche perplessità in merito agli oneri da sostenere, e qualora detti oneri risultassero superiori al previsto, penso che si potrebbe fissare un'aliquota a carico degli stessi interessati.

CALVI. Non si pensi, come ho già detto in altre circostanze, che da parte nostra ci si sia dimenticati di quello che è stato il corporativismo fascista. Tutt'altro: noi, invece, manteniamo questo ricordo, a titolo di esperienza. Dobbiamo però anche ricordarci che la categoria di impiegati della quale ci stiamo occupando è venuta a trovarsi, dal punto di vista previdenziale, in una situazione di grave disagio, causa i mutamenti verificatisi nella vita nazionale. Questi ex confederali si sono costituiti in associazioni e si sono rivolti alle nostre organizzazioni sindacali perché intervenissero in loro favore.

Personalmente, ritengo sia giusto colmare questa lacuna del campo previdenziale. Per quanto riguarda il numero delle persone interessate al provvedimento in esame, non so dire neppure io se esse assommino effettivamente a 14.000, o se siano di più o di meno. Evidentemente, dovremo operare in buona fede, credendo a quello che ci viene riferito dalle associazioni, e sperando che esse si siano avvicinate il più possibile alla realtà.

NOCE TERESA. Noi dovremmo estendere il diritto alla pensione a della gente che, in effetti, durante il ventennio fascista non ha difeso gli interessi dei lavoratori. Sono contraria a che si intervenga, indiscriminatamente, in favore di costoro. Passi per quelli che hanno disimpegnato un lavoro a carattere burocrati-

tico, ma non possiamo certamente estendere certi benefici anche agli ex gerarchi.

LIZZADRI. In linea di massima non sono contrario al provvedimento se esso vuol significare la differenza esistente fra il regime dittatoriale e quello democratico. Un esperto in materia di conteggi mi ha però detto che il provvedimento comporta un onere non già di 700 o 900 milioni, bensì di circa 10 miliardi. Prima di votare a favore della proposta di legge, desidero pertanto essere tranquillizzato su questo punto. Sarebbe bene, secondo me, stabilire una cifra fissa, lasciando a carico della categoria la rimanente parte dell'onere.

ZACCAGNINI. La mia preoccupazione è rivolta agli oneri che potrebbero derivare allo Stato dall'applicazione di una legge che ci accingiamo a varare senza aver bene approfondito il suo campo di applicazione. Dichiaro pertanto di non avere nulla in contrario alla approvazione del provvedimento nel testo proposto dal relatore, purché venga fissata la cifra da porre a carico degli « Uffici stralcio » preposti alla gestione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali, e perché venga stabilito che il rimanente eventuale onere debba essere a carico degli interessati.

RAPELLI. Il problema, a mio parere, non va considerato dal punto di vista politico, ma semplicemente da un punto di vista umano e sindacale. La proposta di legge si prefigge di compiere nei confronti degli impiegati delle ex confederazioni sindacali, un atto di giustizia inteso a colmare le lacune della loro posizione assicurativa, determinatesi non per loro colpa. Si tratta di impiegati che hanno svolto il lavoro loro affidato e che, pertanto, non possono rimanere avulsi dal trattamento previdenziale obbligatorio che abbiamo introdotto. Nella maggior parte dei casi si tratta anche di gente che vive in assoluta indigenza, senza colpa alcuna, gente che oggi non possiamo giudicare tanto severamente senza rischiare di cadere in luoghi comuni. Sia da parte nostra che siamo cristiani, quanto da parte vostra che siete socialisti, deve essere usata una maggiore comprensione, al di là di ogni possibile risentimento. Posso comprendere la vostra preoccupazione sull'ammontare degli oneri derivanti dall'approvazione del provvedimento, non posso invece assolutamente condividere il vostro desiderio di condannare questa gente. La Commissione lavoro, anche in questo caso, deve dimostrarsi, come sempre, animata da vero spirito di giustizia e desiderosa di andare incontro ai problemi di tutti i lavoratori.

SABATINI. Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Rapelli.

DI MAURO. Desidero tranquillizzare l'onorevole Rapelli. Non esiste, da parte nostra una posizione ostile alla proposta di legge in esame, perché riconosciamo anche noi che il problema degli ex impiegati delle disciolte confederazioni fasciste, va senza meno affrontato e risolto, almeno dal punto di vista umano. Quello che noi non intendiamo ammettere è che, nell'intento di risolvere detto problema, si vengano a creare addirittura dei privilegi. La questione da noi posta fin dall'inizio, non verte infatti sul merito del progetto di legge, ma riguarda piuttosto la sua consistenza agli effetti pratici. Non possiamo dare, invero, un giudizio sereno sui singoli articoli che ci accingiamo ad esaminare, né possiamo proporre degli opportuni emendamenti agli stessi, se non sappiamo con precisione il numero delle persone interessate, la situazione che si verrà a determinare, gli oneri che dovranno essere affrontati, e la attribuzione degli stessi.

PESSI. Ci rendiamo conto che nella categoria interessata al provvedimento in esame c'è molta povera gente che ha esplicato a suo tempo un determinato lavoro e che è venuta a trovarsi in situazione difficile, per le mutate condizioni politiche del Paese, senza avere alcuna colpa. Perciò, come giustamente ha detto l'onorevole Di Mauro non siamo contrari al merito del provvedimento. Solo, non vorremmo, come del resto non è stato mai fatto in altri casi, che si venisse a creare, ora, una posizione di privilegio.

A mio parere, quindi, la proposta fatta dall'onorevole Di Mauro è più che giusta.

PRESIDENTE. Nessun'altra chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GITTI, *Relatore*. La discussione svolta è servita a riportare il problema nei suoi giusti limiti. Convengo sulla opportunità che sia fatta una ulteriore indagine allo scopo di disporre di dati quanto più possibili esatti, ma ritengo anche che la proposta dell'onorevole Zaccagnini, di stabilire a carico degli uffici stralcio una determinata somma per l'attuazione pratica del provvedimento, ponendo a carico degli interessati la rimanente parte dell'onere, sia suscettibile di approvazione da parte nostra. Non si tratta, invero, di creare situazioni di privilegio, ma di provvedere semplicemente a colmare dei vuoti assicurativi. Questo è lo spirito della proposta di legge, ed in merito non mi pare che siano sorti

dei forti contrasti. Penso, infine che, una volta raccolto il materiale informativo richiesto da alcuni onorevoli colleghi, seguendo la normale prassi della nostra Commissione, si potrebbe demandare ad un Comitato ristretto il compito di elaborare un nuovo testo.

ROBERTI. Questo potrebbe anche significare, però, che in realtà non si vuol fare la legge dato che siamo molto prossimi allo scioglimento della Camera.

GITTI, *Relatore*. Per quello che mi riguarda, posso raccogliere i dati necessari nella stessa giornata di oggi; domani potrebbe riunirsi il Comitato ristretto e nella seduta di dopodomani la Commissione potrebbe pronunciarsi sul nuovo testo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero anzitutto affermare a nome del Governo che non vi sono motivi preconcelti, contrari al provvedimento, il quale va senza dubbio esaminato soprattutto da un punto di vista umano. Per quanto riguarda i dati richiesti, debbo dire che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ne è in possesso. Personalmente, ritengo che il numero degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali sia superiore ai 14.000, anche perché fra essi si sono inseriti gli organizzatori e i dirigenti che la legge generale sulla assicurazione obbligatoria aveva escluso dall'assicurazione in quanto percepivano stipendi superiori al limite previsto dalla legge stessa.

Desidero inoltre fare un rilievo, questo. La proposta di legge in esame va un po' oltre la semplice regolarizzazione della posizione assicurativa di quelle persone che, per i mutati eventi politici, hanno subito il danno della perdita del loro lavoro. Infatti, non essendo previste delle limitazioni, è evidente che verrebbero a beneficiare del provvedimento anche coloro che dopo aver prestato servizio presso le disciolte confederazioni per un decennio, ad esempio dal 1927 al 1936, se ne sono poi andati spontaneamente. E questo creerebbe per alcuni una condizione di effettivo privilegio.

ROBERTI. Questa questione potrebbe formare l'oggetto di un emendamento.

PRESIDENTE. Al punto in cui siamo giunti ritengo opportuno il ricorso alla nomina di un Comitato ristretto per la redazione di un nuovo testo. Detto Comitato, presente il rappresentante del Governo, il relatore ed i rappresentanti delle diverse correnti politiche, potrebbe iniziare subito i suoi la-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

vori in modo da facilitare il compito della Commissione.

ROBERTI. Sono d'accordo sulla proposta, nel senso che, nella sua prossima seduta la Commissione esaminerà gli articoli che il Comitato ristretto avrà nel frattempo formulato.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Mi riservo di procedere alla nomina del Comitato ristretto.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI